

Avv. Guido Martinelli
Avv. Marilisa Rogolino
Avv. Biagio Giancola

Bologna, li 29.03.2022

Agli enti in indirizzo

Loro sedi

Circolare n. 6/B 2022

Oggetto: **Agenzia delle entrate - Elenco iscritti anagrafe Onlus - pubblicazione**

Il 28 Marzo u.s., sul sito dell'Agenzia delle Entrate (<https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/schede/istanze/iscrizio-ne-allanagrafe-onlus/nuovo-elenco-onlus>) è stato pubblicato l'elenco degli Enti iscritti all'Anagrafe delle ONLUS, aggiornato per ciascuna Regione al 22 Novembre 2021 (art. 34 commi 1 e 2 D.M. 106/2020).

Ogni ente inserito nel suddetto elenco, a partire dalla data di pubblicazione e fino al 31 marzo del periodo d'imposta successivo all'autorizzazione della Commissione europea di cui all'articolo 101 comma 10 D.Lgs. 117/2017 smi (cd CTS), potrà quindi presentare all'ufficio del RUNTS territorialmente competente (tramite la modulistica resa disponibile sul Portale del RUNTS), apposita domanda indicando la sezione del RUNTS nella quale intende essere iscritto e allegando copia dell'atto costitutivo, dello statuto adeguato alle disposizioni inderogabili del Codice, e degli ultimi due bilanci approvati (art. 34 comma 3 D.M. 106/2020).

In caso di mancata presentazione entro il 31 marzo della domanda di iscrizione ai sensi del paragrafo precedente, le ONLUS avranno l'obbligo di devolvere il loro patrimonio ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera f) del decreto legislativo n. 460 del 1997.

L'Anagrafe unica delle Onlus di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, viene pertanto soppressa a decorrere dal periodo di imposta successivo all'autorizzazione della Commissione europea (articolo 104, comma 2 Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117), ai sensi di quanto disposto dall'articolo 102, comma 2, lettera a) del medesimo decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (art. 38 comma 3 D.M. 106/2020).

In particolare, dalla operatività del Titolo X del CTS, sarà disposta l'abrogazione degli artt. da 10 a 29 D.Lgs. 4 Dicembre 1997 n. 460 (ad eccezione dell'art. 13 commi 2,3,4 – art. 102 co. 2 lett. a) CTS).

Al contrario, gli enti che alla data del 22 Novembre 2021 risultavano già iscritti anche ai registri delle OdV ed APS, interessate dalla cd trasmigrazione, non devono presentare espressa richiesta di iscrizione al RUNTS.

Gli enti che perfezioneranno l'iscrizione al RUNTS saranno pertanto cancellati dall'Anagrafe delle ONLUS ed acquisiranno la qualifica di ETS.

In caso di mancata pronuncia con provvedimento espresso entro 60 gg dall'istanza, da parte dell'Ufficio competente del RUNTS, l'ente deve comunque essere iscritto nella sezione richiesta (art. 34 comma 10 D.M. 106/2020).

Cordiali saluti.

Avv. Guido Martinelli
